



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Classificazione 11.100/986/2018A/A16.000
(da citare nella risposta)

Data e protocollo del documento sono riportati nei
metadati del mezzo trasmissivo

Rif. n. 29927/A1610A del 21/11/2018

Al Responsabile del procedimento
della Provincia di Asti – Servizio Ambiente
PEC: provincia.asti@cert.provincia.asti.it

e p.c. Al Comune di Montegrosso d'Asti (AT)
protocollo.montegrosso.dasti@cert.ruparpiemonte.it

e p.c. Al Comune di Montaldo Scarampi (AT)
PEC: comune.montaldoscarampi.at@legalmail.it

e p.c. Alla Regione Piemonte - Direzione A16000
Settore Copianificazione Urbanistica
Area Sud-Est – A1608A
PEC: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

e p.c. Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per le province di
Alessandria, Asti e Cuneo
Piazza S. Giovanni, 2 - 10122 TORINO
PEC: mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comuni: MONTEGROSSO D'ASTI – MONTALDO SCARAMPI (AT)
Intervento: Progetto di un nuovo collegamento tra le Strade Provinciali n. 3
e n. 456 nei Comuni di Montegrosso d'Asti e Montaldo Scarampi e di una
nuova rotatoria sulla S.P. n. 456 in corrispondenza della S.P. n. 6,
all'incrocio per Agliano Terme.
Istanza: Unione di Comuni "Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato".

Conferenza di Servizi, inerente il procedimento di V.I.A. di cui all'art. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 40/1998, indetta ai sensi dell'art. 14, c. 2 e dell'art. 14-ter della legge 241/1990 e s.m.i. per il giorno 18 dicembre 2018.

Relazione in adempimento all'art. 146 del d.lgs 42/2004

Con riferimento alla nota del 19 novembre 2018, qui pervenuta dalla Provincia di Asti - Servizio Ambiente in data 21 novembre 2018, relativa alla convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria, indetta in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14, comma 2 e dell'art. 14-ter della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito del procedimento di V.I.A., ai sensi dell'art. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006,

esaminata la documentazione progettuale messa a disposizione per la consultazione sul sito internet della Provincia di Asti, indicato nella sopra citata nota di convocazione, e constatato che sono stati prodotti atti integrativi che danno riscontro alle osservazioni e richieste di approfondimento formulate dal Settore scrivente in occasione della precedente riunione della Conferenza di Servizi (con prot. n. 21376/A1610A del 7 agosto 2018),

constatato che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione delle seguenti opere:

- un nuovo collegamento tra le strade provinciali n. 3 "di Valtiglione" e n. 456, ex S.S. "del Turchino", nei Comuni di Montegrosso d'Asti e Montaldo Scarampi, che comporta la costruzione di: una rotatoria per l'innesto sulla S.P. n. 456, un sottopasso per l'attraversamento della linea ferroviaria "Asti-Genova" e delle relative rampe in trincea, un ponte sul torrente Tiglione e varie opere accessorie, di cui alcune introdotte con la documentazione integrativa come, ad esempio, il bacino di biofiltrazione;
- una nuova rotatoria, nel territorio comunale di Montegrosso d'Asti, sulla strada provinciale n. 456 in corrispondenza della S.P. n. 6, all'incrocio per Agliano Terme;

esaminata la tavola P2 del Piano paesaggistico regionale (Ppr), approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, e accertato che l'intervento ricade, nel suo complesso, su categorie di beni paesaggistici sottoposte a tutela ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. (sponde del torrente Tiglione e del rio Repulento),

rilevato che le opere previste, così come risulta dalla tavola P5 del Ppr, ricadono interamente all'interno di una delle *buffer zone* del sito denominato "*I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato*" che nel giugno 2014 è stato iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità (UNESCO),

verificato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32, e s.m.i., gli interventi in oggetto sono ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione, poiché la realizzazione del collegamento stradale che ricade su due territori comunali, appare configurarsi come *"Realizzazione di infrastrutture stradali (...) di interesse sovra-comunale"*,

visto l'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto che la documentazione, anche in considerazione delle prescrizioni dell'art. 14 delle norme di Ppr, è stata integrata con una relazione forestale che, oltre allo studio dello stato di fatto dei luoghi da cui emerge che *"il soprassuolo indagato non costituisce superficie boscata"*, prevede opere compensative di rinaturalizzazione mediante riqualificazione e integrazione della vegetazione ripariale nel tratto del torrente Tiglione compreso tra il ponte in progetto e il rio Repulento,

esaminati gli approfondimenti della relazione paesaggistica inerenti le verifiche di coerenza con le prescrizioni dell'art. 33 delle norme di Ppr inerenti le *buffer zone* del Sito Unesco e gli obiettivi previsti dalle *"Linee guida per l'adeguamento dei Piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO"* approvate con D.G.R. n. 26-2131 del 21 settembre 2015, da cui risulta che l'intervento in progetto non è percepibile dalla core zone ;

vista la planimetria integrativa "P01 - Interventi di compatibilità paesaggistica" con cui vengono indicate le superfici da adibire a nuove piantumazioni arboree e arbustive autoctone, vicine al corso d'acqua, e quelle funzionali alla mitigazione visiva degli interventi,

rilevato che, secondo quanto indicato nella documentazione integrativa, *“la strada comunale Codalunga sarà conservata per la maggior parte del suo sviluppo a Sud della viabilità in progetto e, nello specifico, il tratto coincidente con la possibile strada romana rimarrà intatto”*, sulla base di quanto desumibile dalla *“Ipotesi ricostruttiva dei tracciati viari di età romana”* presente nella tavola XX *“Carta del rischio archeologico relativo”*,

considerato che le opere di protezione delle sponde del torrente Tiglione in corrispondenza del ponte saranno realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica mediante blocchi in pietra naturale, e che, nella relazione paesaggistica integrativa, si prevede il rivestimento in pietra naturale dei muri delle rampe di accesso al sottopasso nonché la piantumazione di specie arbustive alla sommità degli stessi muri,

visto che il nuovo tracciato si sovrappone, in parte, alla viabilità esistente e che, a eccezione delle rampe di accesso al sottopasso, la nuova viabilità sarà realizzata pressoché alla quota dell'attuale piano di campagna con limitata presenza di tratti in leggero rilevato,

rilevato, dalla documentazione fotografica allegata alla relazione paesaggistica, che la distanza che intercorre tra i rilievi collinari più prossimi all'area d'intervento, dai quali la stessa risulta percepibile, contribuisce alla minimizzazione della visibilità dell'opera dagli ambiti di maggior pregio paesaggistico, quale ad esempio il centro storico di Montegrosso d'Asti,

considerato che le opere, così come proposte, non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località,

si formula una valutazione positiva ai sensi dell'art. 146, comma 5, del d.lgs 42/2004 in merito alla proposta progettuale presentata a condizione che:

- per le opere accessorie, e in variante al progetto originario, introdotte con la documentazione integrativa e che, al momento, paiono essere individuate a livello planimetrico e descrittivo, senza sezioni trasversali o disegni di maggior dettaglio (ad esempio, la realizzazione del bacino di biofiltrazione, delle opere di ingegneria naturalistica e dell'argine in terra a protezione della nuova viabilità in prossimità dell'ansa del torrente Tiglione, del tunnel per il passaggio protetto per la piccola fauna), la progettazione esecutiva dovrà essere sottoposta a ulteriore procedura di autorizzazione paesaggistica, ai sensi della normativa in epigrafe che, stante la natura puntuale di tali opere accessorie, potrà risultare di competenza comunale, ove ricorrano i presupposti ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008 e s.m.i.;

- gli interventi compensativi di rinaturalizzazione, siano attuati, ove possibile, contestualmente alla realizzazione delle opere infrastrutturali, anche allo scopo di mitigare la percezione delle aree di cantiere;
- per il rivestimento in pietra naturale dei muri delle rampe di accesso al sottopasso, previsto in relazione paesaggistica integrativa, siano utilizzati blocchetti lapidei a spacco con tipologia e tecniche di posa coerenti con quelle caratterizzanti il paesaggio di riferimento;
- per le opere di protezione spondale, previste con tecniche di ingegneria naturalistica mediante blocchi in pietra naturale, si utilizzino massi di media pezzatura con giunti a vista e tecniche di posa che consentano l'inserimento di talee di specie arbustive, allo scopo di ottenere la più congrua integrazione paesaggistica delle nuove opere.

Ai sensi dell'art. 146, comma 5, del d.lgs 42/2004 la presente relazione è inviata al Soprintendente ai fini del pronunciamento del parere vincolante; si precisa che tale relazione potrà essere considerata autorizzazione paesaggistica solo a fronte dell'acquisizione del parere vincolante del Soprintendente o nel caso in cui tale parere non sia reso secondo quanto previsto dall'art. 146 del d.lgs 42/2004, nei termini stabiliti dalla legge 241/1990 e s.m.i..

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del d.lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46, comma 2, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 327.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica, di cui dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, si riferisce esclusivamente all'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Classif. 11.100/986/2018A/A16.000

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali) che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Si resta in attesa dell'acquisizione del verbale della Conferenza di Servizi e del provvedimento conclusivo del procedimento.

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Mauro Martina



Il Dirigente del Settore

Arch. Giovanni Paludi

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*